

## **Persone ammesse agli incanti**

Può concorrere all'asta ogni persona giuridicamente capace ad eccezione di quelle indicate nell'art. 1471 c.c. Il divieto di cui all'art. 1471, n. 2 c.c., colpisce tutti coloro i quali, nell'esercizio di una pubblica funzione, prendono parte alla procedura relativa al trasferimento coattivo di un bene da un soggetto ad un altro.

## **Conversione del pignoramento**

In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di danaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal Giudice dell'esecuzione, sentite le parti.

Con l'ordinanza che mette la sostituzione, il Giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loco vece.

Con la stessa ordinanza, il Giudice, può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, per un quarto entro il termine di dieci giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di mesi sei.

I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma, ed il debitore decade dal beneficio, se alcuno dei ratei non viene versato entro il termine stabilito dal Giudice.

Le somme possono essere versate sul libretto bancario che sarà depositato in cancelleria, intestato al creditore.

Nel caso di decadenza dal beneficio, le somme depositate fanno parte dei beni pignorati.

## **Vendita a mezzo commissario - Art. 532 c.p.c.**

Quando lo ritiene opportuno, il Pretore può disporre che le cose pignorate siano affidate ad un commissario, affinché proceda alla vendita.

Nello stesso provvedimento il Pretore, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita e può imporre al commissario una cauzione.

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta al prezzo inferiore al minimo ivi segnato.

## **Obblighi del commissario - Art. 533 c.p.c.**

Il commissario non può vendere se non per contanti. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancellerie col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento.

Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto.

Il compenso al commissario è stabilito dal pretore con decreto.

## **Vendita all'incanto - Art. 534 c.p.c.**

Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, col provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.

Nello stesso provvedimento il pretore può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.

## **Prezzo base dell'incanto - Art. 535 c.p.c.**

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

In ogni altro caso il pretore, nel provvedimento di cui all'articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al miglior offerente senza determinare il prezzo minimo.

### **Trasporto e ricognizione delle cose.... - Art. 536 c.p.c.**

Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto e può richiedere l'intervento della forza pubblica.

In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendere, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.

### **Modo dell'incanto - Art. 537 c.p.c.**

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggior offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.

Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.

### **Nuovo incanto - Art. 538 c.p.c.**

Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti.

Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'articolo 535 secondo comma, il pretore ordina un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta.

### **Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro - Art. 539 c.p.c.**

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.

### **Pagamento del prezzo e rivendita - Art. 540 c.p.c.**

La vendita all'incanto si fa per contanti.

Se il prezzo non è pagato si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.